



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 2 maggio 2018

AUTORIZZAZIONE n° 64/2018

Soc. S.E.VAL. Società Elettrica Valtellinese s.r.l. con sede legale in Colico (LC), Via La Croce n. 14 e insediamento in Piantedo (SO), Via S. Martino n. 141/B.

Autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di Recupero (R3, R4, R5 e R12) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

- *Rinnovo autorizzazione* -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

PREMESSO che la Soc. S.E.VAL. Società Elettrica Valtellinese s.r.l. con sede legale in Colico (LC) Via La Croce n. 14 e insediamento in Piantedo (SO), Via S. Martino n. 141/B è titolare dell'autorizzazione provinciale n. 216 del 27.10.2008 relativa al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. VII/15061 del 14.11.2003 per la prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;

CONSIDERATE le altre autorizzazioni:

- n. 42/2004 del 17.5.2004 inerente all'integrazione dei codici C.E.R. 160213*, 160215* e 200135*, già autorizzati dalla Regione Lombardia per le operazioni di messa in riserva (R13), tra le categorie di rifiuti pericolosi da autorizzare per operazioni di recupero (R3, R4);

- n. 68/2005 del 7.12.2005 in ordine all'integrazione dell'esercizio delle operazioni di Messa in Riserva (R13) dei rifiuti speciali e speciali pericolosi classificati con i codici CER 080317* - 080318 - 160212* - 200121* ;

- n. 66/2005 del 5.12.2005 riguardante l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 25.7.2005 n. 151 (esercizio impianti di stoccaggio, trattamento e recupero di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - R.A.E.E.);



- n. 39/2008 del 13.3.2008, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, inerente alle emissioni in atmosfera già autorizzate con delibera di giunta regionale n. 15061/03 del 14.11.2003;
- n. 164/08 del 20 agosto 2008 per la realizzazione della copertura dell'area adibita al deposito dei R.A.E.E. a seguito delle prescrizioni imposte con atto n. 66/2005;
- n. 225/11 del 26 settembre 2011 inerente a specifiche e puntualizzazioni relative ai quantitativi massimi di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero e di stoccaggio;
- n. 214/2014 del 24 luglio 2014 rilasciata dalla Provincia di Sondrio a seguito del riesame complessivo delle autorizzazioni ambientali in conformità alle disposizioni dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- n. 283/2014 del 23 ottobre 2014 inerente ad integrazioni e modifiche dell'atto n. 216 del 27.10.2008 e s.m.i.;

VISTE:

- la richiesta formulata dalla Soc. S.E.VAL. s.r.l. in data 14.3.2018, registrata al protocollo generale provinciale al n. 7038 del 15.3.2018, relativa alla richiesta del rinnovo dell'autorizzazione con contestuale richiesta di integrare le operazioni effettuate presso il sito con l'operazione R12, con l'integrazione del rifiuto con codice CER 200307 e con la riorganizzazione complessiva delle aree sulle quali vengono effettuate le operazioni di recupero e di Messa in Riserva;
- la richiesta di integrazioni dettate da questo Servizio in data 22.3.2018 al prot. n. 7780;
- le integrazioni inoltrate dalla Società S.E.VAL. s.r.l. in data 23.3.2018, registrate al protocollo generale al n. 8077 del 26.3.2018;
- la nota prot. n. 639 del 26.3.2018 inoltrata dall'Ufficio d'Ambito della provincia di Sondrio attraverso la quale lo stesso Ufficio ha chiesto alla Soc. S.E.VAL. s.r.l. alcune integrazioni in quanto deve procedere con una nuova istruttoria relativa allo scarico delle acque dell'insediamento;
- la successiva nota prot. n. 8308 del 28.3.2018 del Settore scrivente con la quale si invita la Società citata a procedere secondo le indicazioni dettate dall'Ufficio d'Ambito;
- le integrazioni pervenute dalla Società il 5.4.2018, registrate al protocollo generale al n. 9270 in stessa data;
- le osservazioni formulate dalla Soc. S.EC.AM. s.p.a. in data 17.4.2018;
- le indicazioni di cui all'Allegato tecnico compilato dall'Ufficio d'Ambito, trasmesse con nota prot. n. 892 del 26.4.2018;

RITENUTO di stabilire che l'ammontare totale della fidejussione a carico della Ditta, rispetto a quanto stabilito nella precedente autorizzazione n. 216 del 27.10.2008 e s.m.i., è rideterminato in € 119.857,67 (€ 199.762,78 ridotti del 40% in quanto la Società è in possesso della Certificazione ISO 14001 - Legge 1/2011) ed è relativo a:



- messa in riserva e recupero di 940 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, pari a € 16.602,28 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
- messa in riserva 4.585 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 161.965,12 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
- altre operazioni di recupero (punto 9 d.g.r. n. 19461/04), sino a 10.000 t/anno, pari a € 21.195,38;
- la polizza fidejussoria, variata nel nuovo importo, dovrà pertanto prevedere la copertura a tutto il 1° maggio 2029;

CONSIDERATO che la Società, per poter beneficiare della riduzione dell'importo fidejussorio ex Legge 21.1.2011 n. 1, dovrà inoltrare a questo ente il rinnovo del Certificato ISO 14001 in scadenza il 26.7.2019 e che, in caso contrario, la fidejussione dovrà essere rideterminata secondo l'intero importo previsto;

PRESO ATTO che le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti", B "Emissioni in atmosfera" e C "Scarichi delle acque" che costituiscono parte integrante di questo provvedimento;

RITENUTO di procedere all'emissione di questa autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.M. 5 febbraio 1998;
- le D.G.R. 25.1.2002 n. 7851, 21.6.2002 n. 9497 e 19.11.2004 n. 19461;

AUTORIZZA

la Società S.E.VAL. Società Elettrica Valtellinese s.r.l., con sede legale in Colico (LC), Via La Croce n. 14 e insediamento in Piantedo (SO), Via S. Martino n. 141/B,

a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

all'esercizio delle operazioni di Recupero (R3, R4, R5 e R12) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali e speciali pericolosi presso l'impianto sito in Piantedo (SO), Via S. Martino n. 141/B;



con le seguenti prescrizioni :

- a. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti ha validità di dieci anni e pertanto sino al 1° maggio 2028.
L'istanza per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- b. le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti", B "Emissioni in atmosfera" e C "Scarico delle acque" che costituiscono parte integrante di questo provvedimento;
- c. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- d. l'ammontare totale della fidejussione a carico della Ditta, rispetto a quanto stabilito nella precedente autorizzazione n. 216 del 27.10.2008 e s.m.i., è rideterminato in € 119.857,67 (€ 199.762,78 ridotti del 40% in quanto la Società è in possesso della Certificazione ISO 14001 - Legge 1/2011) ed è relativo a:
 - messa in riserva e recupero di 940 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, pari a € 16.602,28 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - messa in riserva 4.585 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 161.965,12 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - altre operazioni di recupero (punto 9 d.g.r. n. 19461/04), sino a 10.000 t/anno, pari a € 21.195,38;
 - la polizza fidejussoria, variata nel nuovo importo, dovrà pertanto prevedere la copertura a tutto il 1° maggio 2029;
- e. per poter beneficiare della riduzione dell'importo fidejussorio ex Legge 21.1.2011 n. 1, dovrà inoltrare a questo ente il rinnovo del Certificato ISO 14001 in scadenza il 26.7.2019 e che, in caso contrario, la fidejussione dovrà essere rideterminata secondo l'intero importo previsto;
- f. la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;



- g. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera d), entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso;
- h. l'efficacia del presente atto decorrerà dalla data di ricevimento dell'atto subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui alla lettera d).
- i. l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia potrà avvalersi dell'A.R.P.A., Dipartimento di Sondrio;
- j. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
- k. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- l. il presente atto viene comunicato via PEC al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Piantedo (SO) ed all'A.R.P.A., Dipartimento di Sondrio;

Copia in bollo di questo atto é depositata presso gli uffici.

Sondrio, lì 2 maggio 2018

IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta: Società S.E.VAL. Società Elettrica Valtellinese s.r.l.

Sede legale: Colico (LC), Via La Croce n. 14

Ubicazione impianto: Piantedo (SO), Via S. Martino n. 141/B

L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree adibite alle attività di Recupero ed alla Messa in Riserva dei rifiuti speciali e speciali pericolosi:

Area A: superficie 336 mq

" B: " 142 "

" C: " 175 "

" D: " 112 "

per un totale di 765 mq

CER 080317 * - 080318 - 160211* - 160213* - 160215* - 200121* - 200123* - 200135*

Messa in Riserva R13 3.800 mc pari a 600 t

Area E: superficie 112 mq

Deposito temporaneo output da trattamento 224 mc pari a 50 t

Area F: superficie 233 mq

CER 160214 - 160216 - 200136 e 200307

Messa in Riserva R13 mc 815 pari a 320 t di rifiuti speciali

Area G: superficie 132 mq

CER 160211* - 160213* - 160215* - 200123* - 200135

Messa in Riserva R13 mc 120 pari a 20 t

Aree H: superficie di 168 mq

Deposito temporaneo output da trattamento 240 mc pari a 100 t

Area I: superficie di 378 mq

Deposito temporaneo output da trattamento 540 mc pari a 180 t

Area L: superficie di 84 mq

Stoccaggio R13 output da trattamento 250 mc pari a 50 t

Area M: superficie di 26 mq

Deposito temporaneo output da trattamento 104 mc pari a 21 t

Area N: superficie di 22 mq

Deposito temporaneo output da trattamento 88 mc pari a 18 t

Area O: superficie di 38 mq

Deposito temporaneo output da trattamento 152 mc pari a 32 t

Area P: superficie di 144 mq

Deposito temporaneo output da trattamento 576 mc pari a 125 t

Area Q: superficie di 222 mq

CER 160211* - 160213* - 160215* - 200123* - 200135

Messa in Riserva R13 300 mc pari a 50 t

Area R: superficie di 168 mq

CER 160211* - 160213* - 160215* - 200123* - 200135

Messa in Riserva R13 240 mc pari a 40 t

Riepilogo dei rifiuti speciali e speciali pericolosi trattati e relative operazioni di recupero effettuate nell'impianto:

C.E.R.	R3	R4	R5	R12	R13
08 03 17*				X	X
08 03 18				X	X
16 02 11*	X	X		X	X
16 02 13*	X	X	X	X	X
16 02 14	X	X	X	X	X
16 02 15*	X	X		X	X
16 02 16	X	X	X	X	X
20 01 21*				X	X
20 01 23*	X	X		X	X
20 01 35*	X	X		X	X
20 01 36	X	X	X	X	X
20 03 07	X	X	X	X	X

Il quantitativo massimo complessivo di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero/trattamento è pari a 7.000 ton/anno.

Il quantitativo massimo complessivo di rifiuti sottoposti alle operazioni di Messa in Riserva è pari a 5.525 mc/anno suddivisi tra rifiuti speciali non pericolosi (940 mc) e rifiuti speciali pericolosi (4.585 mc).

ALLEGATO B "Emissioni in atmosfera"

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO	
<i>Ragione sociale</i>	S.E.VAL. s.r.l.
<i>Sede legale</i>	Via La Croce 14 - COLICO (LC)
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Via San Martino 141/B - PIANTEDO (SO)
<i>Telefono/fax</i>	Tel. 0341/94.06.17 Fax 0341/93.38.38
<i>Pec</i>	seval@legalmail.it
<i>P. IVA</i>	00572161141
<i>Responsabile legale</i>	Roberto Ardenghi
<i>Responsabile tecnico</i>	Alfredo Ardenghi
<i>Settore di appartenenza</i>	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali, biomasse
<i>Codice ISTAT</i>	38.32.30
<i>Iscrizione CCIAA</i>	Numero 00572161141 in data 05/11/2007
<i>Attività specifica</i>	Trattamento e recupero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	D1 - Zona artigianale e industriale
<i>Superficie totale coperta mq</i>	2.000
<i>Numero ore/giorno</i>	8 oppure 16 a seconda dei turni
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	250
<i>Dipendenti</i>	9
<i>Certificazione ambientale</i>	ISO 14001:2015, scadenza 26.7.2019

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Breve relazione sull'attività svolta nel complesso:

Nello stabilimento viene effettuata l'attività di trattamento e recupero di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Possiede impianti dedicati a ciascuna specifica tipologia di elettrodomestico, che permettono la bonifica delle apparecchiature attraverso l'asportazione delle componenti pericolose e la contestuale separazione dei materiali valorizzabili come materie prime secondarie.

In particolar modo lo stabilimento di Piantedo si occupa del trattamento e recupero di materiali provenienti da frigoriferi ed apparecchiature refrigeranti.

ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ELETTRICHE

DATI PRODUTTIVI

Quantitativi di rifiuti trattati			
Descrizione	Quantità t/anno	Stato fisico	Stoccaggio
Frigoriferi ed apparecchiature per la refrigerazione	5.000	solido	Cassoni serrabili o aree coperte
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	2.000	solido	Cassoni serrabili o aree coperte
Totale	7.000		

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

ELENCO DEI CICLI TECNOLOGICI	
Ciclo Tecnologico	Apparecchiature Utilizzate
A. Bonifica circuiti refrigeranti	Impianto di estrazione e bonifica circuiti refrigeranti
B. Macinazione carcasse e separazione materiali	Linea di macinazione frigoriferi e separazione materiali
C. Captazione ed abbattimento CFC	Impianto di ossidazione termica dei CFC

A. Ciclo tecnologico di bonifica circuiti refrigeranti

In questa prima fase del processo viene bonificato il circuito refrigerante del frigorifero, estraendo il gas frigorifero e l'olio di lubrificazione del rotore del compressore. Il gas così recuperato verrà inviato, attraverso un'apposita tubazione, all'impianto di combustione dedicato all'abbattimento dei freon in aggiunta ai gas che si sprigionano durante la macinazione delle carcasse dei frigoriferi.

emissione derivante dal ciclo - E2

B. Ciclo tecnologico di macinazione frigoriferi e separazione materiali

La fase principale del processo produttivo consiste nella macinazione in più passaggi, attraverso dei tritatori e dei mulini, delle carcasse dei beni durevoli. Una volta effettuata una macinazione a pezzatura regolare di circa 12 mm, si procede alla separazione delle frazioni attraverso delle macchine densimetriche, in grado di separare i materiali a seconda del loro peso specifico.

emissione derivante dal ciclo - E1

C. Ciclo tecnologico di abbattimento CFC

L'aria inquinata dai CFC presenti nel frigorifero viene inviata ad un impianto di abbattimento basato sul processo di ossidazione termica. I prodotti della reazione termica sono principalmente anidride carbonica, acqua, acido cloridrico e fluoridrico. Gli acidi prodotti dalla combustione vengono abbattuti attraverso la miscelazione dei fumi con sostanze basiche con funzione di regolazione del pH.

emissione derivante dal ciclo - E2

Punto di Emissione	Apparecchiatura di provenienza	Inquinanti
E1	Trasporto pneumatico materiali	Polveri
E2	Impianto abbattimento CFC	Clorofluorocarburi pentano

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE E1	
Provenienza	Trasporto pneumatico e separazione materiali
Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico	Separatori densimetrici per plastica, rame e alluminio
Portata dell'aeriforme	m ³ /h 1.600
Perdita di carico	mm -- --
Potenza installata	kw 7.5
Durata della emissione	8 o 16 ore a seconda dei turni
Frequenza della emissione nelle 24 h	Continua
Temperatura	Ambiente
INQUINANTI e limiti	Polveri 5 mg/Nm³
Altezza geometrica dell'emissione	8.5 m
Dimensioni del camino	250 mm
Materiale di costruzione del camino	Lamiera zincata
Tipo di impianto di abbattimento	Depolveratore a secco a mezzo filtrante
Indicazioni relative al sistema di abbattimento	Corrispondente a scheda D.MF.02

Breve descrizione del dispositivo di abbattimento previsto:

Depolveratore a secco a mezzo filtrante: abbattimento costituito da un filtro a cartucce con entrata dell'aria polverosa in camera di calma e filtrazione dall'esterno verso l'interno delle maniche. Il filtro è dotato di sistema di pulizia automatica degli elementi filtranti tramite getti d'aria compressa regolati da apposita centralina elettronica ed azionati in funzione del grado di intasamento delle maniche, misurato dalla differenza di pressione rilevata tra monte e valle degli elementi filtranti.

SCHEDE DEL PUNTO DI EMISSIONE E2	
Provenienza	Impianto di abbattimento CFC
Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico	Combustore termico rigenerativo
Portata dell'aeriforme	m ³ /h 800
Temperatura	140 -150 °C
Potenza installata	kw 2
Durata della emissione	8 h/g o 16 h/g a seconda dei turni
Frequenza della emissione nelle 24 h	1
Temperatura	100°C circa
INQUINANTI e limiti	CFC 25 g/h
	Pentano 100 mg/Nm ³
Altezza geometrica dell'emissione	11 m
Dimensioni del camino	Diametro 200 mm
Materiale di costruzione del camino	Acciaio al carbonio
Tipo di impianto di abbattimento	Combustore termico rigenerativo
Indicazioni relative al sistema di abbattimento	Corrispondente a scheda PC.T.02
Breve descrizione del dispositivo di abbattimento previsto:	
<p>Combustore termico rigenerativo: impianto basato sul concetto dell'ossidazione termica dei composti contenuti nell'effluente gassoso. Il processo di ossidazione avviene in un impianto di combustione con recupero termico intrinseco di tipo rigenerativo, denominato I.T.R., cioè attraverso un sistema grazie al quale l'energia termica generata durante la combustione viene recuperata al proprio interno con un'elevata efficienza. Con questo procedimento i consumi energetici sono estremamente contenuti grazie al sistema di recupero termico che utilizza masse di materiale ceramico all'interno delle camere di combustione ed aventi funzione di "volano termico" in grado di ricevere calore dal gas combusto, accumularlo e restituirlo poi al gas stesso.</p> <p>L'eliminazione degli inquinanti nella vena gassosa da trattare avviene esponendo l'effluente per un periodo di tempo sufficientemente lungo ad una temperatura tale per cui sia sempre garantita la loro completa ossidazione.</p> <p>I prodotti derivanti dalla reazione esotermica di combustione sono prevalentemente anidride carbonica, vapor acqueo, acido cloridrico ed acido fluoridrico.</p>	

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.

- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade e i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.
 Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

In caso di mancato rispetto delle limitazioni imposte o di presenza accertata di fenomeni di molestia, dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni conforme ai requisiti impiantistici previsti dalla D.G.R. 3552 del 30 maggio 2012 "**Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.**".

In particolare il sistema di abbattimento dovrà essere:

- Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo
- Individuato nell'ambito delle tipologie previste nel presente Allegato Tecnico nella scheda del Punto di emissione o per il tipo di inquinante in oggetto.

TIPOLOGIE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (D.G.R. 3552/12)	
SILOS	
SCHEDA F.RS.01	SILOS STOCCAGGIO
CONDENSATORI	
SCHEDA CO.01	IMPIANTO A CONDENSAZIONE
BIOFILTRI	
SCHEDA BF.01	IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE
ABBATTITORI A CARBONI ATTIVI	
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI
SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE
ROTOCONCENTRATORI	

SCHEDA RTC.01	ROTOCONCENTRATORI
IMPIANTI A COALESCENZA	
SCHEDA DC.CF.01	IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO
PRECIPITATORI ELETTROSTATICI	
SCHEDA DC.PE.01	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.02	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.03	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO AD UMIDO (WESP) A TUBI VERTICALI
COMBUSTORI	
SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
DEPOLVERATORI A SECCO	
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MM.02	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.03	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
ABBATTITORI AD UMIDO	
SCHEDA AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d'aria ed i ricambi d'aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati all'Allegato IV – parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

1. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio.

1.2. Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

1.3. Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smaltiti secondo la normativa vigente.

STOCCAGGIO MATERIE PRIME

3. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale stoccato sia:

- solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
- polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

CRITERI DI MANUTENZIONE

4. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico (aspirazione, convogliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 1.4. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 1.5. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 1.6. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 1.7. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

5. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

6. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Amministrazione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di un impianto già attivo, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano difformi rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

8. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve:
- 1.8. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa e deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo "METODOLOGIA ANALITICA"
 - 1.9. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 ed a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di un'opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio e devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
9. **Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti;** la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Dipartimento di Sondrio e tenuta a disposizione dell'autorità preposta al controllo;
10. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici eventualmente riportati nell'allegato tecnico.
11. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.
12. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i re-ferti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

13. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA Dipartimento di Sondrio.
Si ricorda in ogni caso che:
- 1.10. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
 - 1.11. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
 - 1.12. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
 - 1.13. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
 - Temperatura dell'effluente in °C;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

MOLESTIE OLFATTIVE

14. La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

15. Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., intenda:

- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- o Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- o Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- o Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di combustione di cui all'Allegato IV – parte 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (elenco impianti e attività in deroga). Tuttavia essi devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale:

- Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Disciplina dei combustibili".
- I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla D.G.R. 6501/01 e s.m.i., relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla D.G.R. 5290/07 e s.m.i..

ALLEGATO TECNICO SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO

La Ditta svolge attività inerenti il recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse (Codice Ateco 38.32.30). Essa dichiara che l'attività non stagionale ha un periodo lavorativo di 250 gg/anno e che il personale impiegato è costituito da nove addetti. La superficie coperta dell'insediamento produttivo costituito da due capannoni contigui ed una tettoia è pari a 3.130 m², quella scoperta a 13.586 m² di cui 8.000 m² impermeabilizzati. Le acque di scarico oggetto del presente allegato tecnico sono originate:

- dalle acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sul piazzale circostante i due capannoni e la tettoia, separate e trattate dall'impianto rappresentato nella planimetria allegata all'istanza a firma dell'ing. Andrea Zecca in data 05/04/2018 ed immesse nella fognatura pubblica tramite il punto di scarico S1 previo passaggio in un pozzetto di campionamento.

La rete fognaria comunale delle acque nere è collegata all'impianto di depurazione finale sito in comune di Piantedo.

Per quanto riguarda le acque meteoriche non soggette a Reg. Reg. n.04/2006 risulta che:

1. le acque di seconda pioggia unitamente a quelle ricadenti dai pluviali della tettoia sono recapitate in corpo idrico superficiale;
2. quelle decadenti dai pluviali dei due capannoni sono immesse nella rete comunale delle acque bianche.

Rimane inteso che le eventuali autorizzazioni/nulla osta/atti di assenso necessarie per l'attivazione di tali scarichi esula dal predetto provvedimento rimanendo a carico del titolare dello scarico.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Sin da subito dovrà essere assicurato il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., verificabile con campionatura delle acque reflue meteoriche di prima pioggia per il tramite di apposito pozzetto posizionato a valle dell'impianto di trattamento ed a monte dello scarico in rete fognaria comunale.

Qualora la Ditta abbia la necessità di scaricare temporaneamente uno o più parametri oltre i valori limite di cui sopra (scarico in deroga) dovrà farne richiesta al Gestore del Servizio Idrico Integrato. Questi, in caso valuti l'ammissibilità dello scarico in deroga, sottoporrà alla Ditta una apposita convenzione, la quale - al fine dell'efficacia dell'istituto della deroga - dovrà essere tempo per tempo vigente. All'atto della stipula della predetta convenzione, e almeno una volta l'anno, il Gestore d'Ambito è tenuto a dare comunicazione dei parametri derogati, e del relativo limite stabilito, all'Ufficio scrivente e alla Provincia di Sondrio oltre che alla Ditta medesima. Le comunicazioni del Gestore d'Ambito effettuate per quanto sopra saranno da intendersi integrative del presente Allegato Tecnico e dovranno essere conservate unitamente allo stesso.

Il superamento dei valori limite di cui sopra comporterà l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo V alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Al fine di consentire l'esecuzione dei campionamenti dello scarico secondo la normativa vigente (campionamento medio su tre ore, salvo diversa disposizione dell'autorità preposta al controllo) dovrà essere predisposto idoneo manufatto avente caratteristiche tali da consentire l'agevole prelievo dei campioni e un battente idrico di almeno 25 cm misurato tra il fondo e l'intradosso della tubazione di convogliamento delle acque in uscita;
2. la quantità e la qualità dello scarico dovranno essere tali da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o dell'impianto di depurazione, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti e/o dell'impianto;
3. lo scarico autorizzato con il presente atto dovrà essere conforme alle modalità tecniche indicate nella documentazione agli atti;
4. la Ditta è responsabile del corretto dimensionamento, del funzionamento e della regolare manutenzione dei sistemi di scarico delle acque reflue;
5. i manufatti di cui al punto precedente ed i pozzetti di ispezione/campionamento dovranno essere periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione, con asportazione dei residui secondo la normativa vigente in materia di rifiuti;

6. il gestore della rete fognaria potrà richiedere al titolare dello scarico l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione dei volumi scaricati, oltre che delle loro caratteristiche chimico – fisiche, anche mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo (SAP);
7. Come previsto dal parere tecnico rilasciato dalla Società S.EC.AM. S.p.A. la Ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) trasmettere al gestore dell'impianto di depurazione entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente alla dichiarazione dei quantitativi di reflui scaricati nell'anno precedente come da modulistica specifica predisposta dall'ente gestore:
 - n. 1 analisi annuale secondo la tabella 3 dell'allegato 5 parte III D.Lgs. 152/2006 per i seguenti parametri: COD, BOD₅, S.S. totali, Fosforo totale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Azoto TKN, Azoto totale, grassi e oli animali/vegetali, Tensioattivi totali, pH, idrocarburi totali, Ferro, Zinco, Piombo, Rame e Cromo. Il campione da sottoporre ad analisi dovrà essere prelevato in corrispondenza del pozzetto di campionamento adibito esclusivamente alle acque meteoriche di prima pioggia, immediatamente a valle del trattamento e prima della commistione con reflui di origine diversa; al rapporto analitico dovrà essere allegata copia dei relativi formulari di smaltimento rifiuti qualora siano state effettuate operazioni di pulizia dell'impianto di trattamento;
 - b) la Ditta dovrà mantenere in efficienza il proprio impianto di trattamento ed effettuare periodicamente la pulizia dello stesso con regolare smaltimento dei rifiuti;
 - c) le operazioni di carico/scarico materiali e stoccaggio dei materiali in ingresso ed in uscita dalle lavorazioni dovranno avvenire unicamente sulle aree impermeabilizzate adibite a tali scopi. L'Impresa dovrà adottare ogni più utile accorgimento tecnico e operativo al fine di evitare la possibilità di sversamenti ovvero contaminazioni in pubblica fognatura, su superficie permeabile ovvero corpo idrico superficiale;
 - d) le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque;
 - e) nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti, da smaltire poi come rifiuto.

8. Qualsiasi difetto, guasto o problema di esercizio che si verificasse nelle condotte di scarico delle acque reflue dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e al gestore della rete fognaria;
9. i soggetti competenti per il controllo sono autorizzati all'effettuazione, in qualunque momento, delle ispezioni e dei prelievi ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi ed all'accertamento del rispetto dei valori limite di scarico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. L'utente ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso all'insediamento dal quale origina lo scarico per poter effettuare controlli e campionamenti;
10. ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità delle acque scaricate, ovvero sull'identificazione e/o classificazione dell'insediamento, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e al gestore della rete fognaria. In tal caso l'utente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere;
11. il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo V alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.